

Compatibilità ambientale di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti per la produzione di energia

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 7 settembre 2015, n. 2119 - Best Mazara S.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo e Mazzarella) c. Presidente Regione Siciliana (Avv. distr. Stat) ed a.

Ambiente - Piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti per la produzione di energia - Realizzazione - Compatibilità ambientale - VIA e AIA - Decreto favorevole di compatibilità ambientale - Rilascio - Annullamento - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società "Unità di Misura s.r.l." ha presentato alla Regione Siciliana, in data 10/07/2013, istata di valutazione di impatto ambientale e congiuntamente di rilascio di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un progetto per impianto di trattamento di rifiuti (urbani e speciali) dai quali ottenere -attraverso la tecnologia della biodegradazione accelerata- la produzione di energia elettrica, da realizzare in agro del Comune di Mazara del Vallo.

Successivamente detto progetto è stato ceduto alla società Best Mazara s.r.l. (atto in Notaio Lorenza Redeghieri del 16/10/2013 in atti) che ne notizia va all'Amministrazione regionale.

Con il presente ricorso, notificato il 24/12/2014 e depositato il 31/12 successivo, la (subentrata) Best Mazara s.r.l. ha adito questo decidente articolando tre differenti domande finalizzate rispettivamente:

-a) all'annullamento, previa sospensione degli effetti, della nota 05/08/2014 prot. 34945 – successivamente conosciuta in data 27/10/2014 a seguito di accesso agli atti- con cui l'amministrazione regionale ha annullato il decreto favorevole di compatibilità ambientale già favorevolmente assentito giusta nota prot. 36436 del 04/08/2014;

-b) ove occorra, all'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato sull'istanza di emissione di decreto di compatibilità ambientale;

-c) ove occorra, per la condanna a provvedere sull'istanza VIA/AIA, anche mediante nomina di *commissario ad acta*.

Il ricorso è affidato a sette motivi di censura, riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Alla camera di consiglio del 22/01/2015 la domanda cautelare è stata rinviata al merito su richiesta di parte ricorrente.

L'avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per le amministrazioni regionali con mero atto di forma, senza articolare scritti a difesa.

Quindi, alla pubblica udienza del 25 giugno 2015, presenti i procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui d'appresso, relativamente alla prima domanda di annullamento formulata avverso i provvedimenti in autotutela adottati dall'Amministrazione regionale.

Risultano fondate ed assorbenti le censure rubricate nell'atto introduttivo sotto i numeri 2 e 3 qui contestualmente disaminate.

Occorre premettere che è incontestato dall'amministrazione resistente che sull'istanza della parte interessata sia stata svolta dalle competenti amministrazioni regionali ampia e prolungata istruttoria (avviata sin dal 12/11/2013) a termina della quale, con atto del 04/08/2014, è stata dichiarata la compatibilità ambientale del progetto.

Con la nota prot. 36957 del successivo 05/08/2014 l'Amministrazione ha, laconicamente, comunicato (all'Assessore Reg.le dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip. dell'Acqua e dei Rifiuti) che la precedente nota positiva "è da ritenersi annullata in quanto si ritiene necessario che questa Amministrazione effettui ulteriori approfondimenti".

Il difetto di motivazione e l'eccesso di potere appaiono nel caso di specie di particolare evidenza.

Non è infatti in discussione la possibilità per l'amministrazione di poter procedere in via di autotutela rispetto ai propri provvedimenti amministrativi

Vero è che, ancora di recente (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3143) la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "All'interno del procedimento, e fin quando non si sia concluso, è sempre permesso all'Amministrazione disporre la rimozione totale o parziale dei propri atti al fine di renderli conformi a legge o ad un rinnovato apprezzamento dell'interesse pubblico; in tali casi, intervenendo l'attività di ritiro su atti che non hanno ancora prodotto effetti esterni, non trovano applicazione le regole che disciplinano l'esercizio dei poteri di autotutela ed è anche escluso che l'Amministrazione debba dare all'interessato comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241". Tuttavia nel caso di specie l'atto in autotutela adottato dall'Amministrazione risulta del tutto deficitario sotto il profilo motivazionale, nonché per eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà con precedenti deliberazioni, non essendo stati indicati nemmeno gli ambiti e sotto quali aspetti, a fronte dell'ampia istruttoria effettuata, l'Amministrazione ritenga di dover procedere ad ulteriori e non meglio definiti approfondimenti, né le ragioni che hanno indotto la P.A. procedente a dissentire rispetto alle opposte conclusioni chi la medesima era giunta il giorno precedente.

L'omessa motivazione, come evidenziato da parte ricorrente al punti II.4, risulta quindi sintomatica dell'assenza di plausibili ragioni per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa atteso che nella precedente fase istruttoria l'amministrazione precedente aveva accertato l'assenza di criticità che potessero essere di ostacolo alla realizzazione del progetto.

In altri termini, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza e le ulteriori domande in via gradata proposte con il presente ricorso, il provvedimento impugnato risulta illegittimo secondo quanto in narrativa evidenziato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione conformi alle previsioni di legge (anche in ordine ai presupposti per l'esercizio del potere in via di autotutela amministrativa).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)